



**UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
delle VALLI e delle
DOLOMITI FRIULANE**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELL'UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'UTI n° **18** del **03 SETTEMBRE 2018**

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Finalità del trattamento dei dati personali
- Art. 5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 6 - Notificazione
- Art. 7 - Responsabile
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 9 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 10 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 12 - Obbligo degli operatori
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 14 - Diritti dell'interessato

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 15 - Sicurezza dei dati
- Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 17 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 19 - Deposito dei rifiuti

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 20 - Comunicazione
- Art. 21 - Disposizioni attuative e finali.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 22 - Tutela

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 - Norme di rinvio
- Art. 24 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza installati nei vari Comuni dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane.
2. Per tutto quanto non espressamente e dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di dati personali approvato con Decreto Legislativo 196/2003 ed al provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 08.04.2010, oltre che al REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l'Ente UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante

l'attivazione degli impianti di videosorveglianza installati nel territorio dell'UTI, gestiti dalla struttura unica di Polizia Locale e collegati alla centrale operativa della stessa Polizia Locale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Il presente regolamento garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Presso la sede centrale della struttura unica sono installati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nel territorio dell'UTI.

Art. 4 - Finalità del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianti di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla Legge Regionale 29 aprile 2009, n. 9, nonché dallo statuto. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Corpo di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio dell'UTI, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree anche ai fini della tutela ambientale;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - f) a garantire la protezione civile ed a monitorare aree eventualmente a rischio.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base alla vigente normativa, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'UTI, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
6. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle centrali operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

Art.5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di una serie di telecamere installate nel territorio di tutti i comuni dell'UTI. I

flussi video sono raccolti dalle telecamere attraverso collegamenti IP dedicati e consegnati ai dispositivi di registrazione (videoregistratori), installati presso i municipi e collegati tramite rete regionale in fibra ottica alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale.

E' possibile anche la registrazione nei sistemi presenti nella centrale operativa stessa.

Dalla centrale operativa ubicata presso la sede centrale sita nei locali del Corpo di Polizia Locale delle Valli e delle Dolomiti Friulane è possibile prendere visione dei flussi video, oltre che acquisire le registrazioni e operare controlli dei sistemi da remoto.

Tale sistema è suscettibile di futura implementazione ed adeguamento alle varie esigenze in divenire.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 - Notificazione

L'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 7 - Responsabile

1. Il Presidente dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane designa e nomina il Responsabile per il trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e), individuato nella figura apicale del Corpo di Polizia Locale.
2. Il Presidente dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane designa e nomina il Responsabile dei Sistemi informativi quale incaricato al trattamento dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione e manutenzione dei componenti hardware e software dei sistemi di videosorveglianza.
3. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Presidente dell'UTI.
4. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
5. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
6. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
7. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
8. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è esclusivamente consentito oltre al Presidente o suo delegato, al Responsabile ed agli incaricati e addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Accessi di persone diverse da quelli sopra indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile, il tempo

necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. Gli incaricati saranno scelti tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione degli impianti di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i preposti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono

raccolti o successivamente trattati;

- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali degli impianti, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3 lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installate sul territorio dell'UTI.
 3. Gli impianti di videosorveglianza cui al comma 2, sono approvati dall'Ufficio di Presidenza dell'UTI.
 4. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali degli impianti attivati. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati agli apparati NVR (Network Video Recorder) di registrazione collocati presso i Municipi. La centrale operativa della Polizia Locale è comunque punto di convergenza di tutti i dati raccolti ed è dotata di apparati per l'interfacciamento dei dati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso la centrale operativa ovvero nei dispositivi NVR fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei sistemi, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle già registrate in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Presidente dell'UTI.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora trattati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, Enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.

11 comma 4.

2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, l'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati personali raccolti saranno:
 - a) distrutti,
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali degli impianti attivati.

Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 19 - Deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e/o mobili risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo tradizionali.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure, nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 20 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o

da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art 21- Disposizioni attuative e finali

1. Compete al Comando di Polizia Locale, congiuntamente al Sindaco del Comune d'interesse, l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
Sarà possibile estendere la valutazione sui posizionamenti di ulteriori siti di ripresa alle forze di pubblica sicurezza e di protezione civile preposte.
Per quanto non previsto occorre riferirsi alla normativa del Codice in materia di dati personali (D.Lgs 196/2003).
Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione per eventuali prese visioni.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7 comma 1.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente, a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 nonché future integrazioni successive al recepimento del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione. Sono sospesi i regolamenti comunali eventualmente in essere nei vari Comuni dell'UTI.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.